



Città di
Busto Arsizio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

*Approvato con Delibera di C.C. n° 77 del 29.04.1994
Esaminato senza rilievi dal Co.Re.Co. in data 30.05.1994 atti n. 26422
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 16.06.1994 al 01.07.1994
Modificato con Delibera di C.C. n° 7 del 24.01.1997
Modificato con Delibera di G.C. n° 143 del 19.02.1998 (tariffe)
Modificato con Delibera di C.C. n° 54/2004 (ONLUS)
Modificato con Delibera di C.C. n° 58/2005
Modificato con Delibera di C.C. n° 27/2007
Modificato con Delibera di C.C. n° 83 del 02.10.2007
Modificato con Delibera di C.C. n° 54 del 13.05.2008
Modificato con Delibera di C.C. n° 18 del 26.03.2018
Modificato con Delibera di C.C. n° 17 del 26.03.2019*

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Oggetto della Tassa	4
Art. 3 - Soggetti passivi	4
Art. 4 - Soggetti attivi	4
Art. 5 - Occupazioni permanenti e temporanee	5
Art. 6 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa.....	5
Art. 7 - Passi carrabili ed accessi ai fondi	5
Art. 8 - Occupazione temporanea soggetta al pagamento della tassa	6
Art. 9 - Occupazioni temporanee realizzate con cavalletti pubblicitari	6
Art.10 - Condizioni per l'occupazione temporanea.....	6
Art. 11 - Occupazioni con tende - tendoni	7
Art. 12 - Occupazioni con ombrelloni –sedie-tavolini e banchetti.....	8
Art. 13 – Occupazioni con fioriere – pannelli paraventi – pedane o simili.....	9
TITOLO II - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.....	10
Art. 14 - Graduazione e commisurazione della tassa e classificazioni del territorio.....	10
Art. 15 - Graduazioni in rapporto alla durata	11
Art. 16 - Esclusioni, esenzioni, agevolazioni	11
Art. 17 - Nuove strade	12
TITOLO III - MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI	13
Art. 18 - Domanda di occupazione	13
Art. 19 - Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione - deposito cauzionale	13
Art. 20 - Durata delle occupazioni	14
Art. 21 - Occupazione d'urgenza	14
Art. 22 - Occupazione con autorizzazione annuale	15

Art. 23 - Proroga	15
Art. 24 - Occupazioni in occasione di fiere e mercati	15
Art. 25 - Cartelli e contrassegni.....	15
Art. 26 - Occupazioni abusive	16
Art. 27 - Obblighi dell'occupante.....	16
TITOLO IV - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA	17
Art. 28 - Gestione della tassa.....	17
Art. 29 - Denuncia	17
Art. 30 - Versamento della tassa	17
Art. 31 - Accertamento, rimborsi e riscossioni	18
Art. 32 - Riscossione coattiva.....	18
Art. 33 - Sanzioni.....	18
Art. 34 - Autotutela	19
Art. 35 - Prescrizioni	19
Art. 36 - Sanzioni Amministrative.....	19
Art. 37 - Affrancazione della tassa.....	20
Art. 38 - Servizio in concessione.....	20
Art. 39 - Rinvio ad altre disposizioni	20
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	21
Art. 40 - Entrata in vigore.....	21
Art. 41 - Disposizioni transitorie.....	21
Art. 42 - Abrogazione di precedenti disposizioni	21
ALLEGATO "A"	22
ALLEGATO "B"	33

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

Art. 2 - Oggetto della Tassa

1. Sono soggetti alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette alla tassa infine le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, come delimitato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 142 del 15 aprile 1993.

5. Nel prosieguo del presente regolamento, le indicazioni di occupazioni di "spazi" e/o "aree pubbliche" vanno intese come comprendenti tutte le fattispecie oggetto della tassa.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

2. E' occupante di fatto colui che ha, materialmente e all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

Art. 4 - Soggetti attivi

1. Per le occupazioni indicate nell'art. 2 realizzate nel territorio del Comune di Busto Arsizio la tassa è dovuta al Comune medesimo.

2. Agli effetti della tassa di cui al presente Regolamento il Comune di Busto Arsizio appartiene alla classe III.

Art. 5 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

Art. 6 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

Fermo restando quanto riportato all'art. 5 del regolamento e a precisazione di quanto indicato all'art. 42 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507, si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi stabilmente ancorati al terreno, edicole e simili;
- b) pensiline, vetrinette porta-insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo e abbiano una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo dal piano pedonale;
- d) Abrogato;
- e) occupazioni del suolo e degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, scavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- g) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- h) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato del Comune di Busto Arsizio;
- i) Per quanto riguarda i Dehors, con apposito regolamento, vengono stabilite le tipologie ammesse e le modalità per il rilascio delle concessioni.

Art. 7 - Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure all'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. (abrogato con deliberazione CC n. 7 del 24.1.1997). Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito, in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44 comma 8 del D. Lgs. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolare attività.

Art. 8 - Occupazione temporanea soggetta al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 42 del D. Lgs. 507/93 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra recinzione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, stands pubblicitari;
- c) esposizione di merci nella pubblica via;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali porta-insegne, réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 9 - Occupazioni temporanee realizzate con cavalletti pubblicitari

1. Per ogni singola occupazione realizzata con cavalletti pubblicitari deve essere presentata domanda in carta legale almeno 30 giorni prima dall'inizio dell'occupazione medesima. L'occupazione non può protrarsi per un periodo superiore ai 14 giorni.

Art. 10 - Condizioni per l'occupazione temporanea

1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi per non meno di mt. 2,00 (due) riducibile, in caso di aree con ridotta circolazione pedonale, a mt. 1,50.

2.L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

3.L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercizi commerciali, è consentita nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice della Strada.

4.Le occupazioni dovute a materiali da costruzione e ponteggi edili dovranno essere accuratamente delimitate con staccionata opportunamente resa visibile con segnaletica diurna e notturna (come da leggi e regolamenti vigenti) e il tutto deve effettuarsi in modo tale da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da consentire la circolazione dei pedoni come previsto dal Codice della Strada e le relative ordinanze. Se i lavori che interessano l'occupazione provocano evidenti situazioni di disagio (caduta di materiale, polvere ecc...), il lato dei ponteggi prospiciente il suolo pubblico deve essere inoltre debitamente isolato con teli, onde evitare cadute di materiali od emissione di polveri a danno del pubblico transito

5.Qualora non vi fosse altra possibilità e l'occupazione impegnasse l'intero marciapiede o parte della sede stradale con eventuale modifica o sospensione della circolazione stradale, dovrà essere richiesta, con congruo anticipo di tempo, l'emissione di ordinanza dell'autorità competente.

6.In mancanza di idoneo passaggio pedonale, deve essere creata una condizione alternativa come passaggio ponte e pedana pedonale o insediamento di attraversamenti pedonali all'estremità dell'occupazione del ponteggio.

7.Resta inteso che l'occupazione di suolo pubblico ha sempre carattere di assoluta provvisorietà e può essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento o periodo di tempo e per qualsiasi ragione. Ad ordinanza di revoca consegnata, la ditta deve togliere i materiali depositati od infissi, a sue spese e senza diritto di indennizzo di danni e deve inoltre ripristinare il suolo pubblico occupato.

8.Nell'impianto del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rigorosamente rispettate le norme e le disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal Regolamento. Tali norme dovranno costantemente essere rispettate anche nei periodi di interruzione del lavoro, provvedendo al mantenimento in efficienza della segnaletica diurna e notturna necessaria.

9.In prossimità dei luoghi di culto, sulle aree cimiteriali e nelle fasce di rispetto, nonché in prossimità dei luoghi di cura, non è ammessa alcun tipo di occupazione e/o manifestazione se non quelle espressamente autorizzate nei casi previsti dalle specifiche normative regolamentari.

Art. 11 - Occupazioni con tende - tendoni

1.L'occupazione con tende, tendoni e simili sopra l'ingresso o le vetrine dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, devono essere prive di punti di appoggio al suolo.

2.Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie in condizioni di sicurezza.

3.L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di almeno mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purchè siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

4.Nel centro storico si privilegiano colori tradizionali quali: avorio – nocciola - verde – blu – e comunque mantenendo l'omogeneità dei colori del vicinato.

5.E' consentita la pubblicità previa autorizzazione dell'ufficio competente.

6. La sporgenza massima della tenda (misurata sulla sua proiezione al suolo) non deve superare il ciglio del marciapiede quando esiste ed in assenza dello stesso l'occupazione sarà valutata in funzione della viabilità .

7. Durante i periodi di chiusura prolungati dell'attività, le tende solari non devono essere aperte.

8. Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Art. 12 - Occupazioni con ombrelloni –sedie-tavolini e banchetti

1. L'occupazione con tavolini, sedie e ombrelloni devono rispettare l'area richiesta e assegnata per l'occupazione.

2. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione. Devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte e le stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo. Nel centro storico si consiglia una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro impermeabilizzato.

3. L'occupazione può essere effettuata sia rasente al muro che al margine del marciapiede.

4. Durante le ore di chiusura tende e tavolini devono essere rimossi, riposti e/o tenuti in ordine.

5. Detta tipologia di occupazione è da considerarsi temporanea e non può superare il periodo stagionale 1 marzo/30 novembre.

6. Le occupazioni con banchetti per attività socio culturali o simili devono svolgere la propria attività nel raggio di mt. 10 dall'occupazione stessa e sempre nel rispetto dei diritti di terzi.

7. Nell'ambito dei centri storici della città non possono essere rilasciate agli esercizi pubblici, associazioni e operatori che somministrano alimenti e bevande, concessioni ad occupare con tavolini, con sedie o banchetti, suolo pubblico già destinato a sosta di autoveicoli riservati a portatori di handicap, carico e scarico delle merci ed esigenze di pubblica sicurezza.

8. Nelle strade a transito veicolare le concessioni analoghe a quelle di cui al comma precedente non possono essere rilasciate su marciapiedi che non sono adiacenti all'esercizio, ad eccezione che, in prossimità dell'esercizio interessato, sia presente almeno un attraversamento pedonale e l'esercizio sia ubicato in zona a non elevato traffico veicolare.

9. Il titolare di pubblico esercizio interessato alle occupazioni di cui ai commi precedenti deve presentare presso l'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive quanto segue:

- a) comunicazione di ampliamento della superficie di somministrazione del pubblico esercizio;
- b) dichiarazione di aver rispettato i regolamenti di Polizia Urbana-Annonaria e Igienico Sanitaria, i regolamenti Edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso ;
- c) il modello di notifica all'ASL debitamente compilato in duplice copia.

10. Al titolare di pubblico esercizio interessato alle occupazioni di cui ai commi precedenti sarà negata, o qualora concessa, revocata l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nel caso in cui viene dimostrato

con idonea documentazione (parere ARPA e/o ripetuti accertamenti da parte degli uffici di Pubblica Sicurezza o Polizia Locale) che l'attività, con tale occupazione, reca disturbo ai residenti.

Art. 13 – Occupazioni con fioriere – pannelli paraventi – pedane o simili

1. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale. Il detentore dell'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico effettuata con fioriere e piante ornamentali poste all'esterno di edifici commerciali e delle abitazioni dovrà assicurare la pulizia ordinaria, l'annaffiamento ecc.... Per evitare situazioni di degrado e di abbandono, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area. Lo stesso detentore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati a terzi per effetto dell'occupazione e la mancata osservanza delle norme contenute nel codice della strada e relative segnalazioni ai passanti e veicoli.

2. Le fioriere non possono avere scritte pubblicitarie e la loro altezza comprensiva delle essenze non dovrà superare mt. 1,50.

3. Le fioriere rotte, abbandonate, con essenze morte devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione Comunale, procederà dopo intimazione, alla rimozione con spese a carico dell'inadempiente.

4. I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1,50 così pure gli altri tipi di delimitazioni.

5. I paraventi possono riportare il nome e il logo dell'esercizio, purchè di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto.

6. Ovunque è vietata la manomissione di suolo con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazione.

7. Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno ottemperare alle norme per il superamento delle barriere architettoniche all'interno dell'area occupata. Devono essere a struttura modulare, facilmente smontabili.

In centro storico, nelle aree pedonali di maggior prestigio della città, le occupazioni di cui ai commi precedenti, saranno introdotti previo parere degli uffici competenti all'arredo urbano.

TITOLO II - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 14 - Graduazione e commisurazione della tassa e classificazioni del territorio

1. La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi o le altre aree di cui all'art. 2 sono classificate in 3 categorie.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche è quello risultante dall'allegato A) del presente Regolamento.

3. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari e precisamente:

- a) l'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima;
- b) analogamente si procede per computare l'area occupata con tende, ombrelloni e simili;
- c) nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampioni e simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre o altro si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione;
- d) l'estensione dello spazio occupato da mostre, vetrine, insegne, cartelli e simili, viene misurata in base alla superficie sulla fronte, vuoto per pieno, valutando anche l'effettiva frazione di metro lineare della lunghezza e dell'altezza dell'intero oggetto tassabile;
- e) l'estensione dello spazio occupato con cartelli a braccio o in angolo alle vie viene misurata in base alla superficie del maggior rettangolo circoscritto.
- f) occupazioni di carattere permanente con condutture, cavi, impianti in genere (art. 47 comma 2 del D. Lg. 507/93) tariffa annua per Km. Lineare; occupazioni di carattere temporaneo con condutture, cavi, impianti in genere (art. 47 comma 4 del D. Lgs. 507/93) tariffa forfetaria sino a 30 giorni e fino ad un km. lineare, fatto salvo quanto previsto dall'art 18 della legge 488/99;

4. Non si dà, comunque, luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq. Per le superfici soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 25 per cento. Le occupazioni per l'esercizio dell'attività edile sono ridotte del 50 per cento.

6. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

7. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, stabilite con apposito atto deliberativo e con riferimento alle categorie di cui al precedente punto 1) allegato A e B).

8. La deliberazione che stabilisce le tariffe e le riduzioni facoltative della tassa è allegata al presente Regolamento Allegato B) quale parte integrante dello stesso. (abrogato)

9. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 44, comma 8 del D. Lgs. 507/93 (accessi, carrabili o pedonali) la tassa è determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50% ed è commisurata alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro.

Art. 15 - Graduazioni in rapporto alla durata

1. Ai sensi del 1 comma dell'art. 45 del D. Lgs. 507/93 vengono stabiliti i seguenti tempi delle occupazioni temporanee e le relative misure tariffarie di riferimento:

- dalle ore 00.01 alle ore 07.00 - 10 per cento tariffa giornaliera
- dalle ore 07.01 alle ore 14.00 - 60 per cento tariffa giornaliera
- dalle ore 14.01 alle ore 24.00 - 30 per cento tariffa giornaliera

2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Art. 16 - Esclusioni, esenzioni, agevolazioni

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

2. Sono esenti dall'applicazione della tassa, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 507/1993,:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1) lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/86 n. 917, modificato con Decreto Legislativo n.344 del 12.12.2003, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari; dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni di spazi pubblici purché di durata non superiore a 5 (cinque) giorni destinate allo svolgimento di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del

tempo libero, oltre che le occupazioni da parte di hobbisti nell'ambito delle suddette manifestazioni qualora queste ultime avvengano ai fini della sola esposizione della merce e non della vendita;

- d)2 le occupazioni di durata non superiore a 3 ore con ponti, scale, pali mezzi meccanici ed operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi e simili, nonché le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- d)3 sono esenti dall'applicazione della tassa, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le occupazioni effettuate da parte delle onlus (aggiunto con delibera di C.C 54/2004).
- d)4 occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili e non delimitino spazi di servizio, nonché occupazioni momentanee con statue e presepi su vie e piazze cittadine, in occasioni di festività celebrazioni e ricorrenze civiche e religiose, per la durata delle stesse;
- d)5 occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;
- d)6 occupazioni fino ad un massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
- h) ai sensi dell'art. 1 comma 86 L. 549/28.12.1995 sono esenti le occupazioni fatte da esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
- i) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici per la sola superficie di cantiere inserita nel contratto.

3.E' data facoltà alla Giunta Comunale di accordare una riduzione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura del 50%, con atto motivato, per quelle occupazioni, temporanee e permanenti, che contribuiscono alla valorizzazione della realtà urbana, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 - Nuove strade

1.Le strade, così come gli spazi e le altre aree pubbliche, di nuova formazione prendono la classifica di quelle di maggiore categoria dalle quali partono o nelle quali sfociano

TITOLO III - MODALITA' RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI

Art. 18 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda, in carta legale all'Amministrazione Comunale. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché la generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore,
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati da un amministratore, la domanda può essere sottoscritta da più contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
- d) la domanda deve essere presentata all'ufficio competente e contenere l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le misure e la durata dell'occupazione, la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse dare in relazione alla domanda stessa e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

2. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza: piantine planimetriche ed eventuali fotografie.

Art. 19 - Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione - deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria l'Amministrazione comunale rilascia o nega la concessione.

2. L'atto di concessione deve riportare, le generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo unitario e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso e qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma anche l'importo della cauzione.

3. La concessione deve essere approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, quando la stessa riguarda un'area di ampiezza superiore a 200 mq. o quando trattasi di area sulla quale deve sorgere un manufatto. Tutte le spese di concessione sono a carico del concessionario.

4. La concessione o autorizzazione viene sempre accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi eventualmente consentiti. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo, l'autorizzazione è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori. Le occupazioni per circhi e spettacoli viaggianti, sono soggetti a deposito cauzionale che sarà trattenuto in caso di mancata rimozione dei manufatti a fine spettacolo.

5. Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

6. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al Servizio Tributi per l'applicazione e il controllo della tassa relativa.

7. Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titolo di Stato o di una fideiussione bancaria e assicurativa seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale a giudizio dell'ufficio concedente;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano a giudizio dell'ufficio concedente.

8. Lo svincolo del deposito è effettuato dall'ufficio concedente dopo l'accertamento di regolarità.

9. Concessioni e autorizzazioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico artistico monumentale e dell'arredo urbano. Sarà cura dell'ufficio competente a rilasciare la concessione o autorizzazione a seguire l'iter amministrativo dei pareri di competenza.

10. Qualora la richiesta di occupazione richieda i pareri preventivi da parte del /i dirigente/i degli uffici di cui al comma 9), gli stessi devono essere fatti pervenire entro 20 giorni dalla richiesta all'ufficio competente per il rilascio dell'atto autorizzatorio. In tal caso, la concessione o autorizzazione sarà rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione.

11. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, musicante, funambolo ecc...) possono sostare sulle aree e spazi solo dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione all'occupazione.

Art. 20 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono concesse per un periodo massimo di tre anni e allo scadere devono in ogni caso essere oggetto di nuova concessione

2. Le occupazioni temporanee hanno durata per il tempo autorizzato o concesso.

3. Le concessioni di cui all'art. 16 comma 2, lettera d)1 sono concesse, sempreché la durata del singolo evento non sia superiore a cinque giorni consecutivi, per un periodo massimo di tre mesi, allo scadere devono in ogni caso essere oggetto di nuova concessione.

Art. 21 - Occupazione d'urgenza

1. In caso di situazioni di emergenza ovvero quando sia necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere attuata prima del rilascio del formale provvedimento.

2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di presentare immediatamente la richiesta di occupazione all'ufficio competente, effettuare il pagamento e successivamente presentarsi all'ufficio di Polizia Locale per il nulla-osta, seguirà autorizzazione in sanatoria.

3. La mancata comunicazione o comunque l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della relativa sanzione per le occupazioni abusive.

4. L'occupazione d'urgenza non può superare le 48 ore.

Art. 22 - Occupazione con autorizzazione annuale

1. Le attività che richiedono un'occupazione di suolo pubblico all'interno del territorio comunale da parte di ditte dietro preventiva autorizzazione annuale, possono occupare il suolo pubblico a seguito di nullaosta rilasciato dal Comando di Polizia Locale e previo pagamento della tassa se l'occupazione supera le tre ore.

2. La comunicazione, di volta in volta, deve essere presentata all'ufficio di Polizia Locale.

Art. 23 - Proroga

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, istanza in carta legale finalizzata all'ottenimento di un nuovo provvedimento concessorio o autorizzatorio, indicando tutti gli elementi indispensabili per la sua adozione, facendo espresso riferimento alla domanda precedentemente presentata e alla conseguente concessione o autorizzazione.

2. In caso di imprevisti ed in particolare per le occupazioni edili o relative a lavori di manutenzione in genere, l'interessato ha l'obbligo di presentare immediatamente richiesta di proroga dell'occupazione all'ufficio competente, effettuare il pagamento della tassa e successivamente presentarsi all'ufficio di Polizia Locale per il nulla-osta, seguirà autorizzazione in sanatoria.

3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego della proroga.

Art. 24 - Occupazioni in occasione di fiere e mercati

1. L'Ufficio di Polizia Municipale o gli incaricati del servizio di accertamento e riscossione della tassa, curano l'accesso dei commercianti agli spazi loro assegnati in occasione di fiere e mercati, nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e di quelli dei mercati, di polizia urbana e d'igiene.

Art. 25 - Cartelli e contrassegni

1. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

Art. 26 - Occupazioni abusive

1. Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza, anche sopraggiunta, di un valido titolo.

2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa e delle relative sanzioni.

3. Sono considerate abusive altresì le occupazioni:

- difformi alle disposizioni dell'atto di concessione
- che si protraggono oltre i termini indicati nella concessione.

Art. 27 - Obblighi dell'occupante

1. L'occupante ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

2. Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

3. Vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infliggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione o il terreno a meno che ciò non sia espressamente consentito, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino a cure e spese dell'occupante.

4. L'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine dell'occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.

TITOLO IV - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 28 - Gestione della tassa

1. Il Funzionario responsabile del servizio, designato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 507/93, provvede all'attività organizzativa e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle unità organizzative competenti per le occupazioni e degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e accertamento svolto dalla Polizia Municipale.

2. In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti Uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.

Art. 29 - Denuncia

1. Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare al servizio comunale tributi, apposita denuncia ai fini della tassa, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quelli di prima applicazione della tassa, sempre che non si siano verificate variazioni nelle occupazioni determinanti un diverso ammontare del tributo, in tal caso la denuncia deve essere presentata nei modi e nei tempi previsti al punto 1.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie, comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 30 - Versamento della tassa

1. Il versamento della tassa annuale è effettuato su apposito c.c.p. intestato al "Comune di Busto Arsizio - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - Servizio Tesoreria", fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 5 e 6.

2. La tassa per occupazione permanente è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione negli stessi termini indicati al punto 1. del precedente art. 29. Le stesse scadenze devono essere rispettate anche in caso di variazione nell'occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comporti l'obbligo di una nuova denuncia,.

3. Per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 29 comma 3 il versamento della tassa deve essere effettuato entro lo stesso termine di presentazione della denuncia.

5. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto preventivo del Comune la tassa deve essere versata direttamente a chi gestisce il servizio mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese e che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è disposta mediante convenzione con il concessionario a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 31 - Accertamento, rimborsi e riscossioni

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione, agli accertamenti in rettifica o d'ufficio del tributo tramite il servizio tributi che cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dalle norme vigenti.

2. Il versamento della tassa non deve essere eseguito quando l'importo risulta pari o inferiore ad Euro 0,49.= Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Gli interessi sono stabiliti nella misura del tasso legale maggiorato di 1 (uno) punto percentuale. Con atto di Giunta Comunale tale misura può essere variata nel limite di tre punti percentuali complessivi rispetto al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può anche essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'Ente o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del Decreto Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- b) la procedura del ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è effettuata dagli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Art. 33 - Sanzioni

1. Secondo i principi e i criteri contenuti nel D. Lgs. 472 del 18.12.1997, in sede di accertamento della tassa il Comune applica le sanzioni nella misura e con le modalità previste dall'art 12 del D. Lgs. 473 del 18.12.1997 e dall'art. 13 del D. Lgs. 471 del 18.12.1997 e sue modificazioni ed integrazioni.

2. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di liquidazione e/o accertamento della tassa qualora l'importo complessivo di interessi e sanzioni, con riferimento ad ogni periodo della tassa, non superi l'importo fissato in Euro 10,00.=.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, dovuti da ripetute violazioni, per almeno un biennio degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 34 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il dirigente responsabile alla risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'amministrazione e deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 e fatta pervenire entro i termini di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Art. 35 - Prescrizioni

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

Art. 36 - Sanzioni Amministrative

1. Chiunque occupa spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio senza autorizzazione, sempre che il fatto non costituisca reato è punito, con la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00. Il trasgressore oppure l'obbligato in solido, al quale è stata contestata la violazione, deve provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e comunque entro e non oltre tre giorni. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvede con spese da porsi a carico degli obbligati.

2. Qualora dall'occupazione derivi pericolo, intralcio o lesioni del decoro pubblico, l'Amministrazione Comunale provvederà immediatamente alla rimozione, con spese a carico del trasgressore/obbligato in solido.

3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).

Art. 37 - Affrancazione della tassa

1.L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 507/1993, è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.

2.La domanda, presentata al Servizio Tributi, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, sempre che sia stato provveduto al versamento del corrispettivo di cui al precedente art. 30.

3.Qualora, successivamente all'affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato tali da comportare, mediante l'applicazione della tariffa in vigore nell'anno di affrancazione, un maggior ammontare della tassa, il passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.

Art. 38 - Servizio in concessione

1.Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, oltre che essere fatta direttamente dal Comune può essere affidato in concessione a terzi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 507/93.

Art. 39 - Rinvio ad altre disposizioni

1.Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

2.Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia quanto stabilito nell'apposito Regolamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2019.

Art. 41 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla loro naturale scadenza.

Art. 42 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativi allegati nonché tutte le altre disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO "A"

1^ categoria

a) tutte le vie all'interno del perimetro campeggiato in colore rosa e delimitato da viale Duca D'Aosta (da via Lissoni a via XX Settembre), viale Cadorna (da via XX Settembre a via C. Correnti), via C. Correnti, piazza Trento e Trieste, via Mazzini, piazza De Gasperi, piazza Manzoni, piazza San Michele, via Volta, piazza C. Colombo, via Zappellini, via Lissoni;

b) oltre a quelle di delimitazione come al punto a) sono comprese le seguenti piazze, vie, e viali:

Albrisi,
Appiani,
Assunta,
Bambaia,
Bellotti, vic.
Bonsignori,
Borromeo,
Borsa,
Bossi,
Bramante,
Burigozzi,
Cadorna (da via XX Settembre a via Correnti cat. 1; oltre cat. 2),
Candiani,
Carducci,
Carlinetti,
Caserme,
Cattaneo,
Cavalieri di Vittorio Veneto,
Cavallotti,
Cavour,
Chieppi,
Clerici,
Colombo,
Correnti,
Crespi Castoldi,
Crespi D.,
Crocefisso,
Custodi,
A. Da Intimiano,
De Gasperi,
Duca D'Aosta (da via XX Settembrea via Lissoni - cat. 1; oltre cat. 2),
Einaudi,
Europa,
Facchinetti,
Ferrari, vicolo
Fratelli D'Italia,
Galilei,
Galimberti,
Gambarana,
Garibaldi,

Grampa B.,
Lissoni,
Livello,
Lualdi,
Mangano,
Manzoni,
Mariotti,
Marliani,
Massari,
Matteotti,
Mazzini,
Milano,
Minzoni,
Montebello,
Parona,
Porta,
Pozzi A.,
Purificazione,
Re Magi,
Roma,
Rosmini,
Rovello,
S. Giovanni,
S. Giusto,
S. Gregorio,
S. Michele, piazza e via
S. Raffaele,
Santa Croce,
Santa Maria,
Sant'Ambrogio,
Sant'Antonio,
Solferino,
Tettamanti,
Cardinal Tosi,
Carlo Tosi,
Trento Trieste,
Turati,
XXII Marzo,
XX Settembre (da p.za Garibaldi a v.le Duca D'Aosta cat. 1; da v.le Duca D'Aosta a v.le Venezia cat. 2; oltre cat. 3),
Venzaghi,
Visconti,
Vittorio Emanuele II,
Volta,
Zappellini
Viale Venezia (cat. 2; oltre cat. 3).

2^ categoria

- a) tutte le vie all'interno del perimetro campeggiato in colore azzurro e delimitato da: A. Da Brescia, Italia (da via A. Da Brescia a I.go Alpini), Alpini, Sempione (da I.go Alpini a incrocio con la via Torino), Torino (da c.so Sempione a incrocio con la via T. Tasso), T. Tasso (da incrocio con via Torino a Via Venezia), Venezia, Costa, Cellini (da via Nigra a via Amalfi), Sardegna, Bonghi, Borri (da via Bonghi a piazzale Crespi), Ponzella (da piazzale Crespi a via Goldoni), Goldoni, Broni, Boccaccio (da via Bergamo a via Vizzola), Vizzola (da viale Boccaccio a via Treviglio), Treviglio (da via Vizzola a Via Corta), via Corta, via Ferrer (da via Milazzo a via Pieve di Cadore), via Pieve di Cadore (da via Ferrer a via Abba), via Abba (da via Pieve di Cadore a via Magenta), via Magenta (da via Abba a via Pio XI), via Pio XI, piazza Leone XIII, via B. Bellotti (da piazza Leone XIII a via Sirtori), via Sirtori, via Monte Grappa, viale Sicilia, via XV Giugno, via Togliatti, viale Trentino, via Cadore, viale Stelvio (da via Cadore a via dei Sassi), via dei Sassi (da viale Stelvio a via A. Da Brescia);
- b) oltre a quelle di delimitazione come al punto a) sono comprese le seguenti piazze, vie, e viali:
- Abba,
 - Adamello,
 - Adda,
 - Adige,
 - Adua,
 - Albertario,
 - Alessandria,
 - Alfieri,
 - Alleanza,
 - Alpini,
 - Ancona,
 - Arconate,
 - Ariosto,
 - Arona,
 - Ascoli Piceno,
 - Aspromonte,
 - Assisi,
 - Asti,
 - Auronzo,
 - Avellino,
 - Bandiera,
 - Bari,
 - Barsanti,
 - Battisti,
 - Beccaria,
 - Bellagio,
 - Bellini,
 - Bellotti B. (dall'incrocio con via Deledda al collegamento con via Sirtori cat 2; oltre cat 3),
 - Belotti L.,
 - Benaco,
 - Bergamo,
 - Bernina,
 - Bersaglieri,
 - Bezzecca,
 - Biancardi,
 - Bixio,
 - Bobbio,

Boccaccio (da piazza Tripoli all'incrocio con via Vizzola cat. 2 oltre cat. 3),
Boito,
Bolivia,
Bonghi,
Borgognone,
Borri (dall'incrocio via Muratori a P.le Crespi cat. 2 oltre cat. 3),
Bottego,
Braga,
Brenta,
Brescia,
Broni,
Bruno Giordano,
Budrio,
Buonarroti,
Busona,
Caboto,
Cadamosto,
Cadorna (da via XX settembre a via Correnti cat. 1, da via Correnti a viale Borri cat. 2),
Cagliari,
Cairoli Don Paolo,
Cairoli f.lli,
Calatafimi,
Camerino,
Campiglio,
Canova,
Cantore,
Caprera,
Caravaggio,
Caravella,
Carnia,
Carrara,
Castelfidardo,
Castellanza (da incrocio viale Borri a incrocio via Bonghi cat. 2 oltre cat. 3),
Castelmorrone,
Castiglioni,
Catania,
Catullo,
Cellini,
Cernaia,
Cervia,
Cesenatico,
Chiabrera,
Chiesa D.,
Cialdini,
Cicerone,
Cinque Giornate,
Clementi,
Codroipo,
Colico,
Como,
Concordia,
Confalonieri,

Corleone,
Correggio,
Corridoni,
Corta,
Cortina D'Ampezzo,
Cosenza,
Costa,
Crespi G.B.,
Crespi R.,
Crimea,
Crispi,
Crivelli,
Culin,
Cuneo,
Custoza,
Da Brescia A.,
Da Giusano A.,
Dante Alighieri,
D'Acquisto,
Da Vinci L.,
D'Azeglio M.,
De Amicis,
Deledda,
Dell'Acqua,
Desenzano,
Diaz,
Donizzetti,
Duca D'Aosta (da via Lissoni a l.go Giardino),
Edolo,
Enna,
Erba,
Espinasse,
Fano,
Fanti,
Feltre,
Ferrara,
G. Ferrari G.,
Ferraris,
Ferrer (da via Treviglio a incrocio con via Pieve di Cadore - cat 2; oltre 3),
Ferrucci,
Fidenza,
Fiesole,
Filzi,
Firenze (da via Palermo a incrocio SS. Sempione cat. 2; oltre cat. 3),
Fiume,
Foscolo,
Gaeta,
Gagliardi,
Gallazzi,
Galliate,
Galvani,
Garfagnana,

Gavinana,
Genova,
Giardino,
Gioia,
Giusti,
Goito,
Goldoni,
Gorizia,
Gramsci,
Gravina,
Grazioli,
Gubbio,
Guerrazzi,
Gussoni,
Iesi,
Isole,
Imperia,
Indipendenza,
Iseo,
Isonzo,
Ispra,
Italia,
Lamarmora (da via Arconate a incrocio con via Sirtori cat. 2; oltre cat. 3),
Lambruschini,
Landriani,
Laveno,
Lecco,
Leone XIII,
Leopardi,
Lepanto,
Liberazione,
Libertà,
Libia,
Livorno,
Lombardia,
Lucca,
Luini,
Luino,
Macerata,
Machiavelli,
Magellano,
Magenta (da piazza De Gasperi all'incrocio con via Abba cat. 2 oltre 3),
Maino,
Mameli,
Manara,
Mandello,
Manin,
Mantova,
Marconi,
Marengo,
Marmolada,
Marsala,

Martiri di Belfiore,
Mascagni,
Massa,
Melegnano,
Melzo,
Menaggio,
Menotti,
Mentana,
Menzini,
Meucci,
Miani,
Milani,
Milazzo (da via Gaeta all'incrocio con via Ferrer cat. 2; oltre cat. 3),
Mille,
Mincio,
Modena,
Molino,
Monreale,
Montalbano,
Montebelluna,
Monte Grappa,
Montello,
Monte Nero (dall'incrocio con via Lamarmora all'incrocio con via M. Grappa cat. 2; oltre cat. 3),
Monte Pertica,
Monte Rosa,
Montessori,
Monti,
Monza,
Mora,
Morazzone,
Muratori,
Nannetti,
Nievo,
Nigra,
Nola,
Novaro,
Nullo,
Oberdan,
Orazio,
Orrù,
Osimo,
Osoppo,
Ostiglia,
Ovada,
Ovidio,
Pace,
Paganini,
Paisiello,
Palermo,
Palestro,
Parini,
Parma,

Parravicini,
Pastrengo,
Pasubio,
Pellico,
Pepe,
Pergolesi,
Perugia,
Pescara,
Peschiera,
Petrarca,
Petrella,
Piacenza,
Piave,
Piazza C.M.,
Piemonte,
Pieve di Cadore,
Pilo,
Pindemonte,
Pio XI,
Pio XII,
Pirandello,
Pisa,
Pisacane,
Pistoia,
Plebiscito,
Po,
Poerio,
Pola,
Polo,
Ponchielli,
Ponte di Legno,
Pontida,
Ponzella (da p.le Crespi all'incrocio con via Goldoni cat. 2; oltre cat. 3),
Pordenone,
Possagno,
Prandina,
Presanella,
I Maggio,
Principessa Mafalda,
Puccini,
IV Novembre,
XV Giugno,
Ragazzi del '99,
Ragusa,
Rapallo,
Redipuglia (da via Palermo all'incrocio con via Torino cat 2; oltre 3),
Rimembranze,
Rimini,
Risorgimento,
Roccolo (da via Cellini al passaggio a livello cat. 2; oltre cat. 3),
S. Rosa (da via V. Siciliani all'incrocio con v.le Trentino – cat. 2; oltre cat. 3),
Rose,

F.Ili Rosselli,
Rossini (da via V. Siciliani all'incrocio con v.le Trentino),
Rotonda,
Rovereto,
Rovetta,
Salemi,
Salerno,
San Fermo della Batt.,
San Francesco,
San Giovanni Bosco,
San Giuseppe,
San Marco,
San Martino della Batt.,
Santhià,
Sanzio,
Sardegna,
Sassi (dall'incrocio con v.le Stelvio all'incrocio con via A. Da Brescia - cat. 2; oltre cat. 3),
Sassuolo,
Sauro,
Schio,
Scisciana,
Sella (da piazza San Michele all'incrocio con v.e Trentino/Cadore - cat. 2; oltre cat. 3),
Sempione (da l.go Alpini all'incrocio con via Torino cat. 2; oltre cat. 3),
Senigallia,
Serenissima, Sicilia,
Sirmione,
Sirtori,
Solaro,
Sommacampagna,
Sondrio,
Speri,
Spluga,
Stelvio (dall'incrocio con c.so Italia all'incrocio con via dei Sassi - cat. 2 oltre cat. 3),
Taormina,
Tasso (da incrocio con via Venezia a incrocio con via Torino cat. 2; oltre cat. 3),
Teano,
Thiene,
Ticino,
Timavo,
Toce,
Togliatti,
Tolmezzo,
Tonale,
Torino (dall'incrocio con c.so Sempione a via Tasso cat. 2; oltre cat. 3),
Trapani,
Trentino,
Treviglio,
Tripoli,
Turbigo,
Urbino,
Valdagno,
Valenza,

Varese,
Venegoni,
Venezia,
XXV Aprile,
XX Settembre (da via Duca D'Aosta all'incrocio con viale Venezia cat. 2; oltre cat. 3),
Vercelli,
Verri,
Vespri Siciliani (da via Donizzetti all'incrocio con v.le Trentino/Togliatti cat. 2; oltre cat. 3),
Vespucci,
Villafranca,
Virgilio,
Vittorio Veneto,
Vizzola (dall'incrocio con v.le Boccaccio all'incrocio con via Treviglio - cat. 2; oltre cat. 3),
Volontari della Libertà,
Volturno,
Zara.

3^ categoria

tutte le altre vie non elencate nelle precedenti categorie.

ALLEGATO "B"

Tariffe relative alla tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche

OCCUPAZIONE PERMANENTE

Caratteristiche occupazione

1.1 Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno	1 categoria 2 categoria 3 categoria	(tariffa ordinaria) (tariffa ordinaria ridotta 25%) (tariffa ordinaria ridotta 50%)
1.2 Spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 44 comma 1 - lettera c) e art. 9 Regolamento comunale; riduzione 50 per cento sulla tariffa ordinaria	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
1.3 Con tende, fisse o retraibili, aggetanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44 comma 2 riduzione al 30% della Tariffa ordinaria)	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
1.4 Occupazione di carattere permanente con condutture, cavi, impianti in genere tariffa annua per utente (art. 18 – Legge 488 del 1999). La tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre di ogni anno		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Caratteristiche occupazione

2.1 Ordinaria (per giorno intero e per mq. - art. 45 comma 2 lett. A d.LGS. 507/93)	1 categoria 2 categoria 3 categoria	(tariffa ordinaria) (tariffa ordinaria ridotta del 25%) (tariffa ordinaria ridotta del 50%)
2.2 Tariffa a fasce orarie (art. 45 c. 1 D.lgs. 507/93 e art.10 Reg.): dalle ore 07.01 alle ore 14.00 orarie a mq. (graduazione 60% tariffa giornaliera)	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
dalle ore 14.01 alle ore 24.00 orarie a mq.(graduazione 30% tariffa giornaliera)	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
dalle ore 00.01 alle ore 07.00 orarie a mq. (graduazione 10 % tariffa giornaliera)	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
2.3 Spazi soprastanti e sottostanti il suolo - riduzione del 50 per cento (art. 45 - comma 2 lett. c) tariffa giornaliera a mq.	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
2.4 Tende e simili (art. 45 comma 3 riduzione al 30%) tariffa giornaliera a mq.	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
2.5 Banchi di vendita di ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, di pubblici esercizi (art. 45 comma 5 – 1° periodo) tariffa giornaliera a mq.	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
2.6 Banchi di vendita in occasione di festeggiamenti e di fiere (art. 45 comma 4) aumento del 25 per cento tariffa giornaliera a mq.	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
2.7 Autovetture di uso privato su aree a ciò destinate (art. 45 - comma 6) tariffa giornaliera a mq.	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
2.8 Per manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45 - comma 7) tariffa giornaliera a mq.	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. " "
2.9 Per attività edili riduzione	1 categoria	idem c.s.

del 50 per cento (art. 45 - comma 6 Bis) tariffa giornaliera a mq.	2 categoria 3 categoria	“ “
2.10 Per occupazioni superiori a 15 giorni, (riduzione del 50% art. 45 commi 1 e 8) tariffa giornaliera a mq.	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. “ “
2.11 Spettacoli viaggianti (art. 45 comma 5 - 2 periodo) tariffa giornaliera a mq.	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. “ “
2.12 Sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture ecc. (art. 45 - comma 5) tariffa giornaliera a mq.	1 categoria 2 categoria 3 categoria	idem c.s. “ “

SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

Caratteristiche occupazione

A	Di carattere permanente con condutture, cavi, impianti in genere (art. 47 - comma 2) tariffa annua per Km. lineare	1 categoria	tariffa annua per km. lineare
		2 categoria	tariffa annua ridotta del 25%
		3 categoria	tariffa annua ridotta del 50%
B	Di carattere temporaneo con condutture, cavi, impianti in genere (art. 47 - comma 4) tariffa forfetaria sino a 30 giorni e fino ad un Km. lineare	1 categoria	tariffa forfetaria
		2 categoria	tariffa forfetaria ridotta del 25%
		3 categoria	tariffa forfetaria ridotta del 50%
	Oltre il Km. lineare e sempre fino a 30 giorni, taxa complessiva	1 categoria	tariffa applicata
		2 categoria	riduzione del 25%
		3 categoria	riduzione del 50%

Per occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni:
maggiorazione del 30 per cento delle tariffe

Per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni:
maggiorazione del 50 per cento delle tariffe

Per occupazioni di durata superiore a 180 giorni:
raddoppio delle tariffe.

C	Con distributori di carburante e del relativo serbatoio sotterraneo non superiore a 3.000 litri (art. 48 c. 1 D. lgs. 507/93); tariffa annua	centro abitato	tariffa applicata
		zone limitrofe	tariffa applicata
		zone periferiche	tariffa applicata
-	se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di 1/5 (un quinto) per ogni mille litri o frazione di mille litri, con tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità(art. 48 - comma 3);		
-	se i distributori sono muniti di più serbatoi raccordati fra loro, la taxa va applicata con riferimento al serbatoio di minor capacità maggiorata di 1/5 (un quinto) per ogni mille litri o frazione di mille litri, degli altri serbatoi;		
-	se i serbatoi non sono raccordati la taxa si applica autonomamente per ciascun serbatoio		
D	Distributori di tabacchi per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo, tariffa annua art. 48 comma 7 D. Lgs. 507/93	centro abitato	tariffa applicata
		zone limitrofe	tariffa applicata
		zone periferiche	tariffa applicata